

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 giugno 2024


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		REGIONE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 22.	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 21 dicembre 2023, n. 11/R.	GIUNTA	Legge di stabilità provinciale per l'anno 2024. (23R00476).....	Pag. 9
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)". (24R00028).....	Pag. 1	LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 23.	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 12/R.	GIUNTA	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026. (23R00477).....	Pag. 10
Regolamento regionale recante: "Nuove modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". (24R00029).....	Pag. 3	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 gennaio 2023, n. 4.	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 13/R.	GIUNTA	Modifiche al regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente. (24R00056).....	Pag. 11
Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)).». (24R00030).....	Pag. 5	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 19.	
LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 21.		Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026. (24R00016).....	Pag. 11
Debito fuori bilancio e altre disposizioni. (23R00475).....	Pag. 6	REGIONE ABRUZZO	
		LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 49.	
		Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari. (23R00554).....	Pag. 13
		LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 50.	
		Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico. (23R00555).....	Pag. 14





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 dicembre 2023, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 52S2
della Regione Piemonte del 28 dicembre 2023)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 11 aprile 2001, n. 7 e 22 novembre 2017, n. 18;

Visto il regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83-7989 del 18 dicembre 2023;

EMANA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 16 LUGLIO 2021, N. 9/R (REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 del r.r. 9/R/2021

1. Dopo il comma 4 dell'art. 20 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale) è inserito il seguente:

4-bis. Il dirigente del settore avvocatura ha cura di presentare una valutazione prognostica per l'inquadramento delle controversie nelle categorie di rischio riportate nello schema precedente e con quantificazione del *petitum*, che tenga conto dei seguenti fattori:

a) quadro normativo disciplinante la controversia, compresi i profili giurisdizionali della domanda e l'eventuale novità della questione trattata;

b) eventuali prescrizioni e decadenze delle azioni e dei diritti a favore e/o contro l'ente;

c) eccezioni di procedura e/o di merito a favore e/o contro l'ente;

d) eventuali chiamate in causa di terzi;

e) andamento del giudizio in base all'attività istruttoria disposta dal giudice d'ufficio o su richiesta delle parti;

f) ogni altro elemento ritenuto utile e doveroso per la valutazione richiesta.».

2. Il comma 5 dell'art. 20 del r.r. 9/R/2021 è sostituito dal seguente:

«5. Il fondo rischi è costituito per l'importo corrispondente alla controversia in corso, qualora il debito sia certo e la passività potenziale sia individuata quale “probabile”, ed è costituito per importi che oscillano tra un range massimo del 49 per cento e minimo del 10 per cento qualora la passività sia individuata come possibile. La passività da evento remoto, la cui probabilità è stimata inferiore al 10 per cento non richiede accantonamento, fatta salva la discrezionale valutazione prudenziale dell'ente. Eventuali controversie per le quali il settore avvocatura non disponga di elementi di valutazione del *petitum* possono determinare un accantonamento cautelativo quantificato in misura pari al valore medio degli oneri legali sostenuti nell'anno precedente per cause della medesima tipologia.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 22 del r.r. 9/R/2021

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'art. 22 del r.r. 9/R/2021 è aggiunta la seguente:

«d-bis) l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato a fine esercizio, ad esclusione delle variazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 di competenza della Giunta.».


Art. 3.

Modifiche all'art. 29 del r.r. 9/R/2021

1. Dopo il comma 5 dell'art. 29 del r.r. 9/R/2021 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In corso d'anno il settore ragioneria avvia il monitoraggio della riscossione dei residui richiedendo ai responsabili del procedimento dell'entrata di fornire *report* circa lo stato delle procedure esecutive, l'indicazione dei solleciti inviati all'agente della riscossione, le eventuali inerzie dell'agente della riscossione che abbia omesso di riscuotere determinando decadenze o prescrizioni nel diritto di credito, l'elenco delle segnalazioni inviate alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) relativamente a situazioni di criticità della riscossione comportanti specifiche responsabilità amministrative.

5-ter. Le cancellazioni di residui attivi e le cancellazioni di residui passivi disposte in corso d'esercizio con determinazioni dirigenziali dei responsabili sono inviate a cura del settore ragioneria al Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 63, comma 11 del decreto legislativo n. 118/2011 con cadenza almeno semestrale mediante predisposizione di apposito *report*.».



Art. 4.

Modifiche all'art. 32 del r.r. 9/R/2021

1. I commi 2 e 3 dell'art. 32 del r.r. 9/R/2021 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Non possono essere assunti impegni concernenti spese correnti per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, fatta eccezione per i contratti di locazione, di somministrazione e di *leasing* operativo, per le spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, per le spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e per le rate di ammortamento.

3. Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, la struttura competente in materia di bilancio effettua apposita annotazione ai fini dell'inserimento nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione negli esercizi di pertinenza a seguito dell'approvazione del relativo bilancio di previsione. L'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, ai sensi del punto 5.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dal settore ragioneria per conoscenza al Consiglio regionale nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione e dell'assestamento.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 33 del r.r. 9/R/2021

1. Dopo il comma 5 dell'art. 33 del r.r. 9/R/2021 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli ordinativi di pagamento ed incasso sono firmati e trasmessi al Tesoriere dal dirigente del settore ragioneria o da suoi delegati ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 36 del r.r. 9/R/2021

1. I commi 3 e 4 dell'art. 36 del r.r. 9/R/2021 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per il riconoscimento del debito il responsabile del settore interessato predisponde una dettagliata relazione contenente:

a) natura del debito ed antefatti che lo hanno generato;

b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;

c) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme relative al preventivo provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;

d) la formulazione di eventuale piano di rateizzazione del debito da concordarsi con il debitore.

4. Tale relazione è inviata al settore bilancio al fine della predisposizione degli atti di variazione di bilancio finanziario e/o gestionale per la copertura dei debiti da riconoscere previa verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.».

2. Il comma 5 dell'art. 36 del r.r. 9/R/2021 è abrogato.

3. Al comma 7 dell'art. 36 del r.r. 9/R/2021 dopo le parole: «Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «per i debiti di cui alle lettere da *b*) ad *e*) e dalla segreteria della Giunta regionale per i debiti di cui alla lettera *a*)».

Art. 7.

Modifiche all'art. 37 del r.r. 9/R/2021

1. Al comma 1 dell'art. 37 del r.r. 9/R/2021 la parola: «quali» è soppressa.

Art. 8.

Inserimento del titolo VI-bis nel r.r. 9/R/2021

1. Dopo il titolo VI del r.r. 9/R/2021 è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Inventario beni mobili e altri dati produttivi di effetti patrimoniali

Art. 44-bis. (*Beni mobili soggetti ad inventariazione*). — 1. Tutti i beni mobili di qualsiasi natura con le caratteristiche di inventariabilità, come normato dai successivi commi, sono oggetto di inventario.

2. Ai fini dell'iscrizione in inventario e per il corretto raccordo con la contabilità economico-patrimoniale, sono considerati cespiti patrimoniali i beni acquisiti con stanziamento di spesa in conto capitale.

3. La classificazione dei beni mobili in inventario è determinata secondo il piano dei conti patrimoniale, allegato 6/3 del decreto legislativo n. 118/2011.


4. Le universalità di beni sono iscritte nella relativa classificazione a seconda della tipologia di beni che le compongono.

5. Fanno parte delle universalità i beni mobili ad uso pubblico per destinazione aventi le caratteristiche previste dall'art. 816 del codice civile. Possono essere costituite da beni da ritenersi censibili ed inventariabili come pluralità di cose non riconducibili ad uso pubblico (ad esempio i lasciti di scritti od oggetti d'arte, le raccolte di materiale bibliografico).

Art. 44-ter. (*Beni non inventariabili*). — 1. Non sono oggetto di inventariazione i beni aventi valore unitario di costo inferiore ad euro 500,00 iva esclusa, fatto salvo quanto previsto all'art. 44-bis, comma 4.

2. I beni di consumo caratterizzati dal fatto di esaurire la loro utilità in un periodo di tempo inferiore all'esercizio e di deteriorarsi molto rapidamente con l'uso non sono oggetto di inventario.

Art. 44-quater. (*Beni mobili di terzi*). — 1. I beni di terzi presso Regione Piemonte sono quei beni che



non sono di proprietà, ma posseduti in base ad altro titolo (affitto, comodato, *leasing*, ecc.). Essi non sono rilevati in bilancio tra i beni ammortizzabili, bensì indicati tra i conti d'ordine. Tali beni non sono rilevati nel bilancio tra le immobilizzazioni sino al momento del riscatto.

2. I beni utilizzati dalla regione a titolo di *leasing*, locazione e/o comodato sono tenuti distinti e registrati in separati inventari per la durata del contratto e con valore pari a zero. Devono essere indicati:

- a) il locatore (per beni in locazione/*leasing*);
- b) estremi del contratto di locazione/*leasing*/comodato;
- c) data di termine di locazione/*leasing*.

Art. 44-quinquies. (*Spesa di investimento e collaudi amministrativi*). — 1. Ai fini della corretta registrazione nel conto del patrimonio di interventi manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi a beni del patrimonio regionale, il dirigente responsabile della spesa comunica al settore patrimonio e al settore ragioneria almeno una volta l'anno entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo, le seguenti informazioni:

- a) natura dell'intervento in relazione alla tipologia patrimoniale prevista dal piano dei conti;
- b) importo totale dell'opera risultante dal referto di collaudo approvato;
- c) dettaglio delle fatture liquidate e pagate relativamente all'opera;
- d) tipo di finanziamento utilizzato con indicazione degli estremi dell'accertamento.».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 dicembre 2023

CIRIO

24R00028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Nuove modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52S4 del 29 dicembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 8049 del 29 dicembre 2023;

EMANA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N. 10/R (DISCIPLINA GENERALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE E PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2000, N. 61))».

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale n. 10/R/2007

1. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) è sostituito dal seguente:

«2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di mitigazione dell'inquinamento atmosferico di origine agricola, dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché dalle Misure di conservazione generali del Piemonte, da quelle sito-specifiche e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.».



Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
del regolamento regionale n. 10/R/2007*

1. Dopo la lettera *v*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è inserita la seguente:

«*v bis*) UTE: l'insieme dei mezzi di produzione, dei fabbricati e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in un comune ove ricade in misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva;».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 7
del regolamento regionale n. 10/R/2007*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 10/R/2007 le parole: «corpi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «corsi d'acqua».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 8
del regolamento regionale n. 10/R/2007*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 10/R/2007 le parole: «corpi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «corsi d'acqua».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del regolamento n. 10/R/2007

1. Il comma 5-*bis* dell'art. 10 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«*5-bis*. La tolleranza di cui al comma 5 non si applica alle UTE del tutto prive di una platea impermeabilizzata, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.».

2. Il comma 8 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«*8.* I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili. Qualora i liquidi di sgrondo vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi, sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali palabili.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del regolamento n. 10/R/2007

1. All'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2007 dopo le parole: «acque meteoriche» sono aggiunte le seguenti: «e di mi-

tigazione delle emissioni ammoniacali. È in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (c.d. lagoni)».

2. Il comma 10-*quinquies* dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«*10-quinquies*. La tolleranza di cui al comma 10-*quater* non si applica alle UTE del tutto prive di strutture di stoccaggio per reflui non palabili, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 del regolamento n. 10/R/2007

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*b*) fatti salvi i vincoli più restrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di mitigazione dell'inquinamento atmosferico, l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro le 24 ore successive alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su coltura in atto, per i quali è vietato l'utilizzo del piatto deviatore ed è prevista l'adozione di tecniche a bassa pressione e a bassa emissione ammoniacale, quali la distribuzione rasoterra in bande o sottocotico;».

Art. 8.

Modifiche all'art. 14 del regolamento n. 10/R/2007

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2007 è inserito il seguente:

«*5-quater*. I terreni adibiti esclusivamente al pascolo sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 per il solo periodo dell'anno nel quale ospitano gli animali.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 del regolamento n. 10/R/2007

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 10/R/2007 le parole: «di aziende agroalimentari appartenenti ai» sono sostituite dalle seguenti: «di piccole aziende agroalimentari operanti nei».

Art. 10.

Modifiche all'art. 27 del regolamento n. 10/R/2007

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «Gli esiti dei controlli svolti sono raccolti nell'elenco informatico dei controlli in agricoltura previsto dall'art. 88 della leg-



ge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e messi a disposizione di tutti i soggetti deputati al controllo.».

Art. 11.

*Sostituzione allegati I, VI bis e VI ter
del regolamento n. 10/R/2007*

1. Gli allegati I, VI bis e VI ter del regolamento regionale n. 10/R/2007 sono sostituiti dagli allegati I, VI bis e VI ter del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 2024.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 dicembre 2023

CIRIO

(*Omissis*).

24R00029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2023, n. **13/R**.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante))».

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 52S4
della Regione Piemonte del 29 dicembre 2023)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-8048 del 29 dicembre 2023;

EMANA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 11/R (ATTUAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 5 (DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E DEL TURISMO ITINERANTE))».

Art. 1.

Modifiche all'art. 14 del r.r. 11/R/2022

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'art. 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)) è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini dell'adeguamento ai requisiti tecnico-funzionali, nonché a quelli urbanistico-edilizi e paesaggistici di cui al comma 1, lettera c), è consentito a favore dei titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto, già esistenti, che alla scadenza del 13 gennaio 2024 hanno presentato istanza di autorizzazione edilizia o paesaggistica, una proroga fino al rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché all'esecuzione dei conseguenti lavori e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.».

2. Al comma 2 dell'art. 14 del r.r. 11/R/2022 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e 2024».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza


1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 dicembre 2023

CIRIO

24R00030



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 21.

Debito fuori bilancio e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 settembre 2023, n. 38 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6,
«Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Prima delle elezioni provinciali, la Provincia invia, a tutte le famiglie e nelle lingue ufficiali, un opuscolo informativo sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, che viene anche pubblicato sui principali canali di informazione.

Il comitato di redazione dell'opuscolo si compone di collaboratori e collaboratrici dell'Ufficio stampa provinciale e del Servizio stampa del Consiglio provinciale.»

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in 24.305,63 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 2, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2023, in 0,00 euro per l'anno 2024 e in 0,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 settembre 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER



Tabelle/Tabella A (Art. 1)

Nr.	Art des Gutes oder der Dienstleistung Tipologia di bene o servizio	Gläubiger Creditore	Lasten für den Landeshaushalt (Euro) Oneri per il bilancio provinciale (euro)		
			2023	2024	2025
1	Sitzungsgelder für die Tätigkeit als Mitglied der Kommission für die Abnahme der Jägerprüfung Gettoni di presenza per il servizio in qualità di componente della commissione per l'esame venatorio	R. I.	2.722,34		
2	Unterrichtstätigkeit „Welcome box in italienischer Sprache: Sprachförderung für Neuankömmlinge Schüler und Schülerinnen“ Attività di insegnamento “Welcome box in lingua italiana: promozione linguistica per alunni e alunne neo arrivati”	M. C.	987,35		
3	PNRR - Direkte Ausgaben im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen PNRR - Spese dirette nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Prestazioni professionali e specialistiche	M. T.	12.200,00		
4	Auftrag Domiziliatar Incarico domiciliatario	RA Luca Graziani Avv. Luca Graziani	324,96		
5	Referententätigkeit im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung	Synea GmbH Synea srl	850,83		



	Attività di relatore nell'ambito di un corso di aggiornamento				
6	Unterkunft und Verpflegung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Veranstaltung „Sommerakademie 2023“ Vitto e alloggio degli studenti nell'ambito della manifestazione „Sommerakademie 2023“	Sozialgenossenschaft Renovas Cooperativa sociale Renovas	5.777,00		
7	Verwendung des urheberrechtlich geschützten Bildes „Eisvogel“ Utilizzo dell'immagine “Martin pescatore” coperta da diritto d'autore	Blickwinkel – Dr. Torsten Schröer	915,00		
8	Veröffentlichung einer Anzeige für das Auswahlverfahren von Prüfer und Prüferinnen Pubblicazione di un avviso per la procedura di selezione di esaminatori ed esaminatrici	Athesia Druck GmbH Athesia Druck srl	308,16		
9	Veröffentlichung einer Anzeige für das Auswahlverfahren von Prüfer und Prüferinnen Pubblicazione di un avviso per la procedura di selezione di esaminatori ed esaminatrici	Ff Media GmbH Ff Media srl	162,00		
10	Fortbildung für Mitarbeiter/innen des Amtes für Ausbildungs- und Berufsberatung Aggiornamento per collaboratrici e collaboratori dell'Ufficio Orientamento scolastico e professionale	Studio Associato RiPsi (Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia)	57,99		

23R00475



LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 22.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2024.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 del Bollettino Ufficiale del 21 settembre 2023, n. 38 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2024 tabelle A, B, C

1. Per il triennio 2024-2026 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2024-2026 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.


3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 2.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

2024	170.851.159,17	
2025	170.851.659,17	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2026	167.358.792,97	
2024	134.678.253,84	
2025	130.942.953,72	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
2026	110.942.953,72	
2024	15.500.000,00	
2025	11.500.000,00	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2026	11.500.000,00	
2024	0,00	
2025	0,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
2026	0,00	
2024	0,00	
2025	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
2026	0,00	



Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 8.870.970,93 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024, 1.611.923,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 e 618.612.977,72 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 settembre 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*)

23R00476

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 23.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 settembre 2023, n. 38 - Sez. gen.).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.790.036.573,01 euro e in termini di cassa per 8.072.920.716,22 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.739.316.045,03 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.354.605.260,92 euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.790.036.573,01 euro e in termini di cassa per 8.072.920.716,22 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.739.316.045,03 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.354.605.260,92 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).



Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 settembre 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2023, n. 4.

Modifiche al regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 - Sez. Gen. del 2 febbraio 2023)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 gennaio 2023, n. 61;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: «e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 gennaio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00056

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 19.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 366 del 28 dicembre 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.126.973.975,54 euro e di cassa per 18.555.136.411,09 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.126.973.975,54 euro e pagamenti per 18.512.995.060,31 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.370.209.529,03 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.370.209.529,03 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.985.278.604,58 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.985.278.604,58 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio


1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);



- e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
- f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
- g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico delle quote accantonate (a/1) (allegato 7);
- h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
- j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
- k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 16;
- l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
- m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
- n) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14);
- o) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);
- p) l'elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all'indebitamento (allegato 16);
- q) l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 17).

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2024 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 800.000.000,00.

Art. 4.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. È autorizzata la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 15,00.

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2024, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 400.296.295,76, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) rideterminati dall'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2023, n. 11 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli statuti di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024.


4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella



autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

*Autorizzazione all'indebitamento
per il programma triennale degli investimenti*

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 94.118.409,04 nel 2024, euro 86.957.805,60 nel 2025 ed euro 113.124.362,69 nel 2026, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare degli articoli 40 e 62 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e dell'art. 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli statuti di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

*Disposizioni relative all'accensione
di anticipazioni di cassa*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee defezienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2023

BONACCINI

(*Omissis*).

24R00016

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 49.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 dell'8 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 49

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 96/4 del 17 ottobre 2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023 N. 49



Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari.

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo per euro 40.199,00 IVA compresa derivante dal pagamento di fatture emesse dalla società ECHOES Srl, per forniture e servizi manutentivi della rete di defibrillazione pubblica nei comuni abruzzesi - SmartCIG: ZA3352F834.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 1 trova copertura, per l'importo complessivo di euro 40.199,00 IVA inclusa, sulle risorse allocate nella Missione 13, Programma 1, titolo 1, capitolo n. 81501, art. 6, del Bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 - esercizio finanziario 2023.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/4 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente ff.: SANTANGELO

(*Omissis*).

23R00554

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 50.

Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 dell'8 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 50

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 96/6 del 17 ottobre 2023.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2023, N. 50

Disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO.

Art. 1.

Finalità


1. La presente legge reca disposizioni per la valorizzazione dell'artigianato artistico, come definito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato), attraverso la promozione di iniziative di formazione per l'apprendimento dell'arte o del mestiere presso le «Botteghe-scuola dell'artigianato artistico».

Art. 2.

Botteghe-scuola dell'artigianato artistico

1. Le imprese del settore dell'artigianato artistico di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 23/2009 sono denominate «Botteghe-scuola dell'artigianato artistico».

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Botteghe-scuola dell'artigianato artistico alle imprese di cui al comma 1 che dimostrino di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata attraverso le competenze del maestro artigiano, strutture idonee allo scopo e l'impiego di tecniche avanzate nel settore di riferimento.



3. Le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico riconosciute ai sensi del comma 2 svolgono attività formative nell'ambito del settore dell'artigianato artistico secondo le modalità definite dall'art. 3.

Art. 3.

Attività formativa presso le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico

1. L'attività formativa presso le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico è svolta in coerenza con la normativa regionale in materia di formazione professionale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Il Dipartimento competente in materia di formazione professionale adotta uno o più provvedimenti per il conseguente adeguamento del Repertorio regionale degli *standard* di percorso formativo e del Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione.

3. La formazione pratica degli allievi artigiani per l'apprendimento dell'arte o del mestiere è svolta sotto la personale responsabilità del titolare della Bottega-scuola.

4. La Bottega-scuola si avvale degli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale sulla formazione professionale al fine di fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale agli allievi.

Art. 4.

Contributi regionali

1. La Regione sostiene lo svolgimento delle attività formative presso le Botteghe-scuola dell'artigianato artistico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce le modalità per la concessione di contributi regionali alle Botteghe-scuola dell'artigianato artistico per lo svolgimento dei corsi di formazione, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7.

3. Il Dipartimento competente in materia di formazione professionale, sulla base della deliberazione di cui al comma 2, previo avviso pubblico, provvede alla concessione dei contributi.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 23/2009

1. Al comma 1 dell'art. 53 (Maestro artigiano) della legge regionale n. 23/2009 le parole «, su proposta dell'Osservatorio regionale per l'artigianato,» sono soppresse.

Art. 6.

Attuazione

1. All'attuazione del comma 2 dell'art. 2, del comma 1 dell'art. 3 e del comma 2 dell'art. 4 provvede la Giunta regionale con una o più deliberazioni da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 del Bilancio regionale 2023-2025, si provvede ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di emergenza sociale connesse all'epidemia da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dall'utilizzo delle risorse a valere sulla sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000-2020, in conformità alle norme e procedure che regolano il fondo sviluppo e coesione.

3. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 2 per dare attuazione alla presente legge.

4. Per le annualità successive al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.

2. L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/6 del 17 ottobre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPPI

(Omissis).

23R00555


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-022) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 6 0 8 *

€ 2,00

